

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

ARMONIA ODV (associazione per la lotta al tumore al seno)

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 20.00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione ARMONIA ODV (associazione per la lotta ai tumori al seno) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

Alle ore 20.00 il Presidente dell'associazione ROMINA CATTIVELLI dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario la signora MARIA LUISA PALMISANO

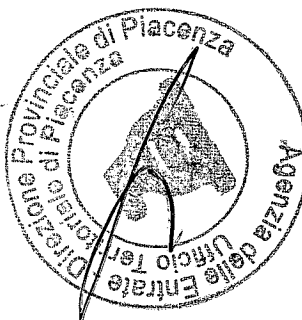
Il Presidente constata la presenza in assemblea di n. 12 soci su un totale di 14 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n.105.

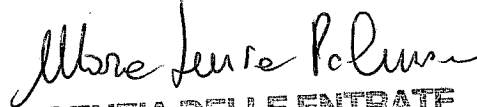
IL PRESIDENTE

ROMINA CATTIVELLI



IL SEGRETARIO

MARIA LUISA PALMISANO



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 01/02/2023 Serie 3
al n. 229
Corrisposti € 17 (€ 17)

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

ARMONIA – Associazione per la contro i tumori al seno - ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **ARMONIA – Associazione per la contro i tumori al seno - ODV**, con sede legale nel Comune di PIACENZA.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

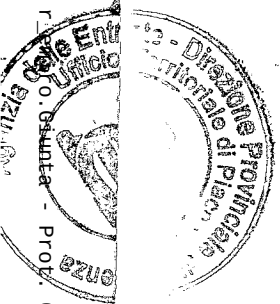
L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Prestazione socio-sanitarie

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Svolgere attività di informazione e di divulgazione su qualsiasi problema attinente il tumore mammario, organizzando, anche in collaborazione con le strutture esistenti, tra le quali in particolare la Breast Unit piacentina (unità complessa di chirurgia senologica) una capillare campagna di educazione sanitaria di prevenzione;
2. Promuovere la prevenzione e la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno in costante coordinamento con la Breast Unit piacentina (unità complessa di chirurgia senologica) di cui ARMONIA ODV è parte necessaria;



- 
- 
3. Predisporre ed attuare seminari, congressi e corsi rivolti al pubblico e di perfezionamento del personale socio-sanitario per il raggiungimento dei fini sociali;
 4. Fornire alle associate un servizio di consulenza con specialisti dei più diversi settori;
 5. Consentire un contatto immediato e diretto tra le donne operate al seno nonché tra quest'ultime e quelle che ancora devono subire l'intervento per dar loro modo di approfondire insieme la conoscenza della malattia nel tentativo di ridurre il peso emotivo e di stimolare il processo di recupero;
 6. Aiutare moralmente e materialmente tutte le donne che hanno subito o devono subire un intervento al seno, collaborando altresì alla loro assistenza ed al loro reinserimento nella società e nell'ambiente di lavoro;
 7. Contenere il numero dei decessi e delle mutilazioni chirurgiche aggressive, garantendo comunque alla donna ogni supporto tecnico e tecnologico per la conservazione dell'identità corporea sul piano anatomico, estetico e funzionale;
 8. Promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'associazione svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

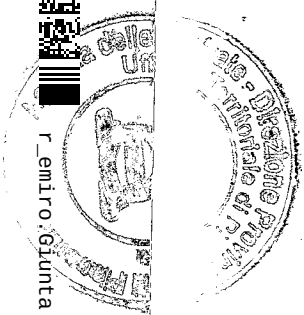
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



- 
1. quote e contributi degli associati;
 2. eredità, donazione e legati;
 3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.



I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso



contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi *trascorsi tre mesi dal sollecito*;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.



Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.





La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.



~~Le~~ assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della ~~quota~~ associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni ~~associato~~ potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega ~~senza~~. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

~~L'~~Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta ~~l'anno~~ per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo ~~stesso~~ Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo ~~degli~~ associati ne ravvisino l'opportunità.

~~L'~~Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal ~~Vice~~ Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo ~~eletto~~ dai presenti.

~~Le~~ convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea ~~e/o~~ informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

~~È~~ ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di ~~tele~~comunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ~~perché~~ sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

~~L'~~Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o ~~rappre~~sentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver ~~luogo~~ nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita ~~qualunque~~ sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 ~~minuti~~ dall'orario di convocazione.

~~Le~~ deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

~~L'~~Assemblea ordinaria:

- ~~nomina~~ e revoca i componenti degli organi sociali;
- ~~nomina~~ e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale ~~dei~~ conti;
- ~~approva~~ il bilancio;
- ~~delibera~~ sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove ~~azione~~ di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

~~L'~~Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla ~~tras~~formazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

~~Per~~ modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della ~~metà~~ più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio ~~e~~ per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei ~~presenti~~.

~~Per~~ deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ~~occorre~~ il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

~~Nelle~~ deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i ~~componenti~~ del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10- Il Consiglio direttivo

~~Il~~ Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non ~~superiore~~ a nove eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo ~~rimangono~~ in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio ~~esclusivamente~~ gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo ~~decade~~ dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella ~~seduta~~ immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere ~~alla~~ sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte ~~dell'~~Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino ~~allo~~ scadere dell'intero Consiglio.

~~Il caso in cui~~ oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve ~~provvedere~~ alla nomina di uno nuovo.

~~Il Consiglio direttivo:~~

- ~~nomina~~ al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- ~~cura~~ l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ~~predispone~~ bilancio o rendiconto;
- ~~stabilisce~~ l'entità della quota associativa annuale;
- ~~delibera~~ sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- ~~delibera~~ l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- ~~provvede~~ alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

~~Il Consiglio direttivo~~ è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

~~Il Consiglio direttivo~~ è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

~~Il Consiglio~~ è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

~~Adottare le proprie~~ deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

~~Il caso in cui~~ sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e ~~delibera~~ quando sono presenti tutti.

~~I verbali di ogni~~ adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.



Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa e di gestione non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi straordinari di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve immediatamente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

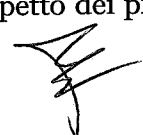
Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e alla destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.





r_emi.ro.Giunta - Prot. 02/02/2023.0097976.E

3 229 01/02/2023

0,00 **TGX23L000229000HH**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGX